

ALLEGATO A

Criteri regionali per la concessione dei contributi per interventi di riqualificazione e valorizzazione di aree commerciali realizzati dai Centri di assistenza tecnica, ai sensi dell'art. 10, lett. b) della L.R. 41/1997.

In attuazione dell'art. 3, comma 3, lett. a), della L.R. n. 41/1997 e successive modifiche, sono concessi contributi per la redazione di progetti per la riqualificazione e valorizzazione di aree commerciali.

1. Soggetti ammissibili e condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del D.Lgs. 114/98, autorizzati dalla Regione Emilia Romagna, antecedentemente la data di presentazione della domanda.

Costituisce, inoltre, condizione di ammissibilità, il fatto che il soggetto richiedente non fornisca alla Regione Emilia Romagna, servizi, anche a titolo gratuito, ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", salvo i casi dei soggetti che non rientrano nell'ambito di applicazione della norma¹.

Ciascun soggetto richiedente può presentare una sola domanda.

2. Termine e modalità di presentazione delle domande

Le domande di contributo dovranno essere inviate alla Regione Emilia Romagna entro e non oltre il **31 luglio 2015** esclusivamente mediante posta elettronica certificata² (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC.

La domanda, in regola con l'imposta di bollo, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, utilizzando il Mod. 1/A allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere corredata da dettagliata descrizione del progetto secondo lo schema di cui all'allegato Mod. 2/A, anch'esso firmato dal legale rappresentante, responsabile della sua realizzazione.

La domanda deve essere conservata dal soggetto richiedente per almeno 5 anni successivi alla liquidazione del contributo eventualmente concesso ed esibita a richiesta della Regione.

¹

Sono escluse dall'applicazione della norma, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000, gli enti di volontariato di cui alla legge n. 266/1991, le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49/1987, le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 289/2002, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e di supporto degli enti territoriali e locali.

² I documenti dovranno essere prodotti in formato PDF e trasmessi attraverso la casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente. L'invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna. Ai fini della validità dell'invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma digitale, ai sensi del comma 1, lett. a) del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni oppure con firma autografa, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni nonché dell'art. 65, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 65/82. L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

3. Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi o modalità diversi da quelli stabiliti al paragrafo 2;
- b) mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e/o mancata presentazione della copia fotostatica del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione autografa;
- c) la mancata presentazione della descrizione del progetto di cui all'allegato Mod. 2/A della presente deliberazione;
- d) la mancanza dei requisiti e condizioni di cui al paragrafo 1.

Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 8.

4. Decorrenza delle iniziative e tempi di attuazione

Sono ammissibili i progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio a partire dal 01/01/2016.

I progetti finanziati dovranno essere completati e rendicontati entro il 31/12/2016, pena la revoca del contributo concesso.

Non sono previste proroghe del termine di conclusione e rendicontazione del progetto.

I soggetti beneficiari dovranno comunicare l'avvio del progetto entro e non oltre il 15/02/2016, pena la revoca del contributo concesso.

5. Caratteristiche del progetto e spese ammissibili

Il progetto deve consistere in azioni finalizzate alla valorizzazione di aree commerciali, quali:

- realizzazione e/o promozione di marchi di qualità territoriali anche in settori non coperti dalle attuali normative (rientrano in tale tipologia i marchi di qualità territoriale relativi a servizi, prodotti o settori che concorrono a definire la qualità del territorio e la cui applicazione sia regolamentata da appositi disciplinari che ne determinano le regole di accesso e utilizzo e non i marchi o loghi di identificazione territoriale rientranti nella tipologia di cui al punto successivo, quali strategia di marketing);
- definizione di strategie di marketing territoriale in funzione delle specificità e potenzialità locali;
- definizione di specifiche campagne promozionali e/o di servizi collettivi a livello territoriale.

Per la realizzazione delle suddette azioni sono ammissibili le **spese sostenute e pagate** nel periodo di ammissibilità di cui al paragrafo 4, per:

- a) servizi professionali e di consulenza, prestati, in base a lettera di incarico specifico, da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da soggetti iscritti ad albi, ruoli ed elenchi legalmente riconosciuti o per le professioni non organizzate in ordini o collegi³, da persone fisiche dotate di adeguata esperienza, comprovata dai curricula opportunamente firmati, che devono risultare agli atti;

³ Nel rispetto di quanto previsto dalla L. 14 gennaio 2013, n. 4 e in particolare dall'art. 1, comma 3.

- b) personale dipendente impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto, quantificato e calcolato in termini di ore/uomo per un importo non superiore al 30% del totale ammissibile delle spese dirette;
- c) servizi di comunicazione relativi a stampa e diffusione di materiale informativo, campagne pubblicitarie, organizzazione di convegni, di seminari, di corsi formativi e di ogni altra attività informativa e/o formativa ad esclusione delle attività di docenza, di relatore di cui alla lett. a);
- d) servizi informatici relativi alla realizzazione di appositi software strettamente necessari alla realizzazione del progetto;
- e) spese generali come ad esempio affitto, utenze, cancelleria, servizi postali, rimborsi spese missioni del personale di cui alla lettera b) e in generale spese per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, riconosciute forfetariamente nella misura del 20% del totale ammissibile delle spese dirette e senza obbligo di rendicontazione;

I soggetti prestatori di consulenze di cui alla lett. a) non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto richiedente, né essere loro dipendenti.

Sono escluse le spese non rientranti nell'elenco che precede nonché quelle fatturate al soggetto beneficiario dal legale rappresentante, dai soci e da qualunque altro soggetto facente parte di organi societari.

6. Criteri di priorità e valutazione

Sono prioritari i progetti presentati dai centri di assistenza tecnica costituiti dalle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del commercio e dei servizi maggiormente rappresentative.

La valutazione dei progetti, ai fini della predisposizione della relativa graduatoria, deve tener conto dei seguenti elementi:

- realizzazione e/o promozione di marchi di qualità territoriali (3 punti);
- definizione di strategie di marketing territoriale in funzione delle specificità e potenzialità locali (3 punti);
- definizione di specifiche campagne promozionali e/o di servizi collettivi a livello territoriale (2 punti);
- sviluppo di sinergie con interventi sperimentali di valorizzazione e gestione condivisa dei centri storici realizzati dagli enti pubblici, opportunamente argomentate e motivate nella descrizione del progetto (max 3 punti);
- precisione e grado di definizione operativa del progetto, anche con riferimento alla qualità e alla completezza dei dati e della documentazione richiesta (max 3 punti).

A parità di punteggio assegnato, la graduatoria verrà ordinata nell'ottica di privilegiare l'investimento più alto.

7. Regime di aiuto e misura dei contributi

Il contributo di cui al presente bando viene concesso in regime "de minimis" secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato su funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis"

entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre 2013, serie L352.

A tal proposito si precisa che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibili ad un'**impresa unica**⁴ non deve superare il massimale di € 200.000,00 su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale il contributo viene concesso e i due esercizi precedenti).

Il contributo è concesso, nel rispetto del suddetto regime di aiuto, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile e per un importo massimo di € 50.000,00 per i CAT di livello regionale e di € 25.000,00 per i restanti, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il presente contributo regionale non è cumulabile sulle stesse spese ammissibili con altri contributi.

8. Procedimento amministrativo di istruttoria, valutazione e concessione dei contributi

L'istruttoria viene effettuata dal Servizio regionale competente che provvede ad analizzare e valutare i progetti e a predisporre la proposta di graduatoria da ammettere a contributo, nonché a proporre l'importo dei contributi stessi.

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

La Giunta regionale, tenuto conto dell'apposita proposta, delibera la concessione dei contributi e il relativo impegno di spesa sull'apposito capitolo di bilancio.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 90 giorni, che decorrono dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Detto termine si intende sospeso per non più di 30 giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Servizio regionale competente e interrotto in caso di

⁴ Ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle **relazioni seguenti**:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni, per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti "de minimis" ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, fra le quali esiste, nell'ambito dello stesso Stato membro, almeno una delle sopra indicate relazioni. Infatti, ai fini della verifica del rispetto del massimale, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

Si dovrà inoltre tener conto del fatto che, nel caso di **fusioni o acquisizioni** (articolo 3, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto che lo avrà acquisito.

Nel caso invece di **scissione di un'impresa** in due o più imprese distinte (articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013) l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni.

Il programma regionale contenente l'elenco degli interventi ammessi, finanziati ed esclusi, verrà pubblicato sul B.U.R.E.R. Verrà comunque data comunicazione personale a tutti i soggetti richiedenti dell'esito della richiesta presentata con l'indicazione, ai sensi del comma 4, art.3 della legge 241/90 del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione procedente.

Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche, Viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna (tel. 051.527.63.16, e-mail comtur@regione.emilia-romagna.it), ufficio cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.

La presente sezione del bando vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

9. Termini e modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione del contributo

La liquidazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione a seguito dell'invio alla Regione, entro e non oltre il **31/12/2016**, mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it oppure con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata direttamente a mano al Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche Viale Aldo Moro, 38 – 40127 Bologna, della seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva, a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, che illustri le modalità di attuazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi originariamente previsti, il riepilogo delle spese dettagliate per singole azioni di intervento e per tipologia di spesa, secondo lo schema allegato Mod. 2 /A opportunamente adeguato;
- b) documentazione comprovante l'effettuazione delle spese ammesse, costituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario con le modalità e gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, secondo il modello che sarà appositamente predisposto in sede di concessione dei contributi, riportante un elenco dei titoli di spesa fiscalmente validi con riferimento alle voci di spese sostenute e regolarmente pagate e il riepilogo delle spese del personale dipendente con l'indicazione del periodo di riferimento, del totale ore impiegate, del costo orario unitario e costo totale per ciascun nominativo indicato;
- c) copia dei titoli di spesa, intestati al soggetto beneficiario e riferiti all'iniziativa oggetto del contributo, riportanti una chiara e specifica descrizione dei beni o delle attività;
- d) dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati (contabile bancaria del bonifico, riportante gli estremi della fattura – assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore o al consulente accompagnato dalla copia dell'estratto conto bancario, dal quale si evinca l'addebito dell'assegno stesso – ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura), precisando che non sono ammissibili pagamenti in contante;
- e) copia delle lettere di incarico specifiche relative ai servizi di consulenza di cui alla lettera a) del paragrafo 5;

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

- f) con riferimento al personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato, per ciascun nominativo impiegato, il prospetto di determinazione del calcolo del costo orario, la copia dei cedolini paga e dei modelli F24 per i versamenti previdenziali e fiscali, riferiti al periodo di attività svolta nonché il report dettagliato dell'attività svolta, opportunamente sottoscritto.

La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. L'entità del contributo sarà proporzionalmente ridotta, qualora la spesa effettiva ammissibile risultante dalla documentazione consuntiva presentata risulti inferiore alla spesa preventivata.

I progetti che in fase di liquidazione dovessero comportare una riduzione della spesa potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni purché venga raggiunto almeno il 50% della spesa ammessa.

Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della richiesta di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso, fino ad un massimo di 30 giorni, nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti ad osservare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro pena le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

Il soggetto beneficiario è tenuto, per almeno 3 anni successivi all'erogazione del saldo del contributo, alla conservazione di tutta la documentazione nonché copia di tutti i materiali e prodotti realizzati per il progetto finanziato.

10. Modifiche e variazioni al progetto

Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo, se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione.

La richiesta, adeguatamente motivata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario e dovrà essere corredata da una relazione, in cui saranno evidenziate e motivate le differenze rispetto al progetto originario.

In ogni caso dovranno essere mantenuti inalterati gli obiettivi originari per le finalità del progetto.

Eventuali importi superiori, necessari a seguito della variazione per la realizzazione del progetto, non potranno comunque comportare l'aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile.

11. Controlli

La Regione si riserva la facoltà di svolgere, anche tramite incaricati esterni, fino a 3 anni successivi alla data di erogazione del saldo, tutti i sopralluoghi e i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, al fine di verificare:

- il rispetto delle condizioni previste per l'ottenimento del contributo;

- la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto ammesso a contributo;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;

I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate.

12. Revoca del contributo

Il contributo è revocato, qualora:

- a) la realizzazione del progetto risulti difforme rispetto al progetto approvato e senza preventiva autorizzazione della Regione;
- b) non venga data comunicazione di avvio del progetto entro il 15/02/2016;
- c) il progetto non sia rendicontato entro il 31/12/2016;
- d) la spesa rendicontata ammessa risulti in misura inferiore al 50% dell'importo ammesso;
- e) dai controlli e/o sopralluoghi effettuati emergesse la non autenticità delle informazioni rese, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

In caso di revoca con recupero di importi già erogati, il beneficiario dovrà restituire tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento da parte della Regione.

13. Pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti agevolati sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".